

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo degli atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:

- con atto di citazione notificato il 24-31/12/10 (che si richiama per relationem), F. S. e A. V. hanno convenuto in giudizio la S. C. Bank S.p.a. e la O. S.r.l., deducendo che nel giugno 2006 avevano sottoscritto con la O. S.r.l. per conto dei rispettivi figli minori un contratto avente ad oggetto la formazione professionale di indossatrice/indossatore – fotomodella/fotomodello per il corrispettivo di € 4960; contestualmente avevano sottoscritto con la S. un contratto di finanziamento dell'importo di € 4.700 per provvedere al pagamento del corrispettivo su indicato; O. S.r.l. non aveva poi dato esecuzione ai contratti di formazione e quindi gli attori avevano sospeso il pagamento delle rate di rimborso finanziamento dovute alla S.;
- in particolare, gli attori hanno chiesto la dichiarazione di nullità dei due contratti di finanziamento per indeterminatezza dell'indicazione del servizio finanziato, la dichiarazione di risoluzione dei contratti stipulati con la O. S.r.l. per inadempimento di quest'ultima e la conseguente dichiarazione di invalidità ed inefficacia dei contratti di finanziamento collegati, la condanna della S. alla restituzione della somma di € 864,69 in favore di F. S. e della somma di € 2.175,31 in favore di A. V., rispettivamente versate a titolo di rimborso dei suddetti finanziamenti, l'ordine alla S. di provvedere alla cancellazione della segnalazione degli attori alla Centrale Rischi e la condanna della stessa S. al risarcimento dei danni subiti per effetto di tale segnalazione;
- la O. S.r.l. non si è costituita in giudizio ed è stata quindi dichiarata contumace, mentre con comparsa depositata il 22/3/11 (che si richiama per relationem) si è costituita la S. C. Bank s.p.a., contestando le domande degli attori sul presupposto dell'autonomia del contratto di finanziamento rispetto al contratto stipulato dalla O. S.r.l. e deducendo di aver tempestivamente provveduto a richiedere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi;
- la convenuta ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento delle rate di rimborso del finanziamento scadute, nonché, in via subordinata, la condanna della O. s.r.l. delle somme ricevute a tramite il finanziamento e quindi € 4.700 per ciascun attore;
- la domanda della convenuta è stata notificata alla O. S.r.l. ai sensi dell'art. 292 c.p.c.;

- orbene, deve innanzi tutto giudicarsi fondata e va accolta la domanda di risoluzione dei contratti stipulati dagli attori e dalla convenuti O. S.r.l., atteso che: a) sulla convenuta gravava l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'inimputabilità dell'inadempimento integrale delle proprie obbligazioni, contestatole dagli attori (v. Cass. SU n. 13533/01); b) tale onere non è stato assolto, avendo la parte rinunciato a costituirsi in giudizio; c) deve quindi ritenersi provato il suddetto inadempimento, che va inoltre considerato "grave" ai sensi dell'art. 1455 c.c., concernendo per intero l'obbligazione principale della convenuta;

- occorre allora interrogarsi sulla conseguenza di tale statuizione sui contratti di finanziamento stipulati dagli stessi attori con la S.;

- in questa prospettiva va osservato che: a) nella stipulazione dei contratti di finanziamento su indicati è pacifico che gli attori abbiano agito quali persone fisiche, per scopi di consumo, e che la convenuta abbia agito nell'esercizio della sua attività professionale di intermediario finanziario; b) tenuto conto del contenuto dei due contratti su evidenziati e dei requisiti soggettivi, il contratto di mutuo stipulato tra gli attori e la convenuta deve essere ricondotto alla fattispecie del credito al consumo disciplinata dagli artt. 40 e ss del D.L.vo n. 206/05, nella formulazione applicabile *ratione temporis*; c) tale fattispecie contrattuale, pur caratterizzandosi per la presenza di una clausola di destinazione nel contratto di finanziamento, non è riconducibile alla diversa categoria del mutuo di scopo (in senso contrario v. Cass n. 5966/01), atteso che: c.1) il contratto di mutuo di scopo, sia di natura legale sia di natura convenzionale, si caratterizza per l'assunzione di un vero e proprio obbligo del mutuatario di destinare l'importo mutuato allo scopo dichiarato, rispondendo, questo, ad un interesse comune delle parti o ad un interesse pubblico; c.2) nel contratto di credito al consumo la previsione della destinazione della somma non costituisce un vincolo per il consumatore, ma semplicemente una tutela, attuata proprio attraverso il dettato normativo su evidenziato (a sua volta attuativo della Direttiva 87/102/CEE, oggi sostituita dalla più incisiva Direttiva 2008/48/Ce); d) più precisamente, il contratto di credito al consumo si inserisce in un'autonoma categoria di collegamento negoziale necessario (con il contratto finanziato), di derivazione legale; e) ed infatti, proprio la disciplina contenuta nei citati artt. 40 e ss. (e prima ancora negli artt. 121 e ss. D.l.vo n. 385/93) induce a ritenere che il legislatore abbia considerato il contratto di credito al consumo come necessariamente collegato al contratto finanziato, tanto da prevedere il diritto del mutuatario ad esercitare un'azione diretta nei confronti del mutuante, per gli inadempimenti della controparte del contratto finanziato, sia pure a condizione dell'esistenza di un patto di esclusiva tra quest'ultimo ed il finanziatore stesso, e comunque in aggiunta agli ulteriori rimedi contrattuali azionabili nelle fattispecie di collegamento negoziale; f) in particolare, quest'ultima affermazione, pur essendo stata a lungo dibattuta in giurisprudenza e dottrina, deve ormai ritenersi pacifica, alla luce della recente sentenza del 23 aprile 2009 della Corte di Giustizia, che, nell'interpretare l'art. 11 della Direttiva 87/102/CEE (di cui l'art. 125 D.L.vo n. 385/93 costituisce attuazione), ha precisato che l'assenza di un accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore preclude la specifica azione diretta prevista dall'art. 11 (e dall'art. 125), ma non esclude le ulteriori azioni di caducazione del contratto di credito al consumo per vizi genetici o funzionali del contratto di fornitura, previste dai singoli ordinamenti giuridici (come l'ordinamento italiano, che, riconosce l'operatività e le conseguenze del principio *simul stabunt simul cadent*, ricostruendo il collegamento

negoziale come un meccanismo espressivo dell'autonomia negoziale prevista dall'art. 1322 c.c., attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri: V., tra le altre, Cass. n. 13164/07); g) pertanto, ribadita la qualificazione del contratto di credito al consumo come fattispecie di collegamento necessario legale, si perviene alla conclusione che il consumatore, il quale faccia valere vizi genetici o funzionali del contratto finanziato, può chiedere l'estensione della pronuncia di nullità, annullamento o caducazione anche al contratto di finanziamento; h) peraltro, nel caso di specie si perviene alla stessa conclusione, anche se si esclude la qualificazione del contratto di credito al consumo come fattispecie di collegamento legale necessario, in quanto tra i due contratti rispettivamente stipulati dalle varie parti attrici è ravvisabile un vincolo genetico reciproco, tale da far ritenere che ci si trovi ad una fattispecie di collegamento volontario necessario (con la conseguente applicabilità del principio simul stabunt simul cadent); i) in questa prospettiva, infatti, è sufficiente evidenziare i seguenti indici di collegamento: i.1) i due contratti sono stati sottoscritti nel medesimo contesto; i.2) la sottoscrizione del contratto di finanziamento è stata raccolta dalla controparte del contratto finanziato; i.3) il contratto di finanziamento prevede la clausola di destinazione, con l'indicazione del bene acquistato tramite il finanziamento; i.4) il contratto di finanziamento prevede che l'importo finanziato sia consegnato dal finanziatore direttamente al fornitore;

- sulla base di tali osservazioni va dichiarata la risoluzione dei contratti di finanziamento, in conseguenza della dichiarazione di risoluzione dei contratti finanziati;

- né, d'altra parte, questa statuizione può ritenersi preclusa dall'art. 7 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento, in ragione delle considerazioni già esposte e dell'ulteriore considerazione della nullità della clausola - ai sensi dell'art. 33, 2° c., lett. b D.L.vo n. 206/05, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis;

- alla dichiarazione di risoluzione dei contratti consegue l'accoglimento della domanda degli attori di ripetizione delle somme versate alla S. in esecuzione dei contratti di finanziamento, nonché la domanda subordinata della convenuta di ripetizione della somma versata alla O. S.r.l. in virtù dei contratti stessi;

- deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda degli attori diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, posto che dalla visure depositate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. risulta che la convenuta ha provveduto alla relativa cancellazione solo dopo la notificazione dell'atto di citazione;

- infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori sul presupposto dell'illiceità di tale segnalazione, posto che difetta qualsiasi allegazione idonea a consentire l'accertamento di danni patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla segnalazione stessa;

- le spese di lite seguono la soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. dichiara la risoluzione dei contratti stipulati dagli attori con la O. S.r.l. e con la S. C. Bank S.p.a., così come dedotti in giudizio;
2. condanna la S. C. Bank S.p.a a restituire a F. S. la somma di € 864,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e ad A. V. la somma di € 2.175,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la O. S.r.l. a restituire alla S. C. Bank S.p.a. la somma di € 9.400, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda degli attori diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi;
5. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori;
6. condanna la S. C. Bank S.p.a. e la O. S.r.l., in solido, a rimborsare a F. S. e A. V., in solido, le spese di lite che liquida in complessivi € 4409,48, di cui € 223,36 per spese non imponibili ed € 1717,87 per diritti, oltre iva e cpa;
7. condanna la O. S.r.l. a rimborsare alla S. C. Bank S.p.a. le spese di lite, che liquida in complessivi € 2300, di cui € 1300 per onorari ed € 1000 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali e cpa.

Verona, 18 luglio 2012

Il Giudice